

**Spett.le Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica,
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it**

Livorno li 9-11-2021

OGGETTO: Note al documento IREOS intitolato: <<"2° DOCUMENTO INTEGRATIVO AL PROCEDIMENTO DI VIA POSTUMA RIF. CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 03.09.2021>>.

Al punto 4.5 del documento in oggetto IREOS risponde alle nostre osservazioni del 18 settembre su alcune questioni di notevole rilievo:

1. sulla questione rifiuti urbani IREOS continua a rimuovere il merito delle nostre contestazioni ma soprattutto non risponde alla richiesta della Regione come avevamo affermato nelle note alle controdeduzioni IREOS dello scorso 5 agosto 2021. La Regione nella sue richieste di integrazioni aveva affermato: *"Si chiede al proponente di chiarire se intende o meno gestire rifiuti urbani, definendo, se del caso, tipologie e operazioni previste, tenuto conto della vigente disciplina in materia di privativa nello smaltimento;..."*

2. sulla questione urbanistica IREOS cita le linee guida regionali relative al decreto regionale DD 16282 del 22.09.2021, sulla procedura di variante urbanistica. Sul punto si rinvio **all'allegato 1** alle presenti note dove si chiarisce come l'autorizzazione all'impianto se arriverà non supera automaticamente l'eventuale parere negativo del Comune. Inoltre IREOS non chiarisce in realtà quanto da noi affermato nelle osservazioni presentate in precedenza sulla presenza delle zone residenziali nell'area di impatto dell'impianto. IREOS in questo ultime sue integrazioni alla Conferenza dei Servizi 3 settembre 2021 contraddice quanto afferma nello stesso SIA presentato in sede di VIA ex post (si riporta **all'allegato 2** quanto da noi affermato nella osservazione n° 2 del documento del 5 agosto 2021.

Si aggiunge in questa nuove nostre note che in realtà la significativa presenza residenziale, nell'area di impatto dell'impianto, poteva essere dimostrata da Ireos con una semplice ricognizione sul posto come svolta dai sottoscritti. Da questa ricognizione risultano residenti entro il raggio di 300 metri dall'insediamento IREOS:

Via P.Pisana: 17 famiglie

Via Pian di Rota: 30 famiglie

Via dei Fabbri: 4 famiglie piu un appartamento di prossima reidenza

Via dei Materassai: 7 famiglie

Via degli Acquaioli: 15 famiglie

Via degli Scalpellini: 4 famiglie

Attività:

N°1 supermercato di generi alimentari

N° 1 panificio che produce pane e dolci per una buona parte della città

N° 4 bar 8 2 producono in loco dolci

N° 1 negozio di giocattoli

N° 1 banca

N° 1 scuola di ballo anche per bambini

N° 3 autosaloni

N° 1 edificio comprendente uffici (ci saranno oltre 50 dipendenti)

N° 2 ristoranti

Inoltre si rileva la presenza di oltre 70 attività commerciali e artigianali con dipendenti

3. sull'ammoniaca il fatto che questo inquinante sia prevalentemente emesso dagli allevamenti non rimuove che anche l'impianto IREOS lo produca e soprattutto IREOS rimuove un fatto oggettivo da noi sollevato nelle precedenti osservazioni alla Integrazioni dello scorso luglio e cioè che a livello di limiti di emissioni della ammoniaca si è scelto è nettamente più alto di quello indicato dalle BAT della UE. Inoltre aggiungevamo nelle nostre osservazioni alle Integrazioni che alla luce di quanto sopra riportato si conferma come la valutazione degli impatti si è limitata ad una visione formale delle applicazioni delle BAT anche per il caso ammoniaca. In altri termini non si è tenuto degli effetti moltiplicatori dell'inquinamento che l'ammoniaca può avere su altri inquinanti (a cominciare dalle polveri) e quindi dell'aumento dell'impatto sulla salute pubblica a prescindere dal rispetto delle BAT ufficiali.

In questo senso non si sono valutati scenari di impatto diversi che avrebbero potuto portare all'applicazione di deroghe alle BAT ufficiali.

4. Sulla questione salute pubblica IREOS rinvia alla documentazione ultima che mi avete girato (integrazioni volontarie). Non mi pare che anche con riferimento agli odori sia cambiato qualcosa rispetto alle nostre precedenti contestazioni. Nelle nostre note alle controdeduzioni di IREOS del 5 agosto, affermavamo: "il mancato riferimento alle emissioni odorigene di per fattore non solo di fastidio ma di impatto sanitario specifico a prescindere dalla speciazione degli inquinanti primari che le producono." In secondo luogo IREOS continua a non considerare quanto affermato dalle linee guida Ispra SNPA "PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO (VIIAS) NELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (VAS, VIA, AIA)". Secondo le linee guida per una stima puntuale di un

possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell'area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli inquinanti ().

Inoltre non sono stati, come invece chiedono le linee guida, coinvolti i diversi portatori d'interesse o quanto meno non risulta dal Parere presentato da IREOS. Infine come risulta dallo studio Sentieri (citato anche dalle linee guida VIIAS dell'Ispra – SNPA)) sussiste un eccesso di malformazioni congenite è stato osservato nel 50% dei 15 Siti studiati tra il 2002-2015: in Toscana le criticità riguardano le città di Livorno e Piombino che sono per lo più caratterizzate dalla presenza di attività industriali complesse. Questi dati sono totalmente rimossi a conferma della più generale rimozione dell'impatto cumulativo con le attività inquinanti esistenti nell'area.

Tutto questo non lo troviamo neppure nell'ultimo documento integrativo volontario di IREOS intitolato "PROPOSTA DI PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI ODORI".

5. Relativamente al documento di IREOS intitolato "*GESTIONE DEI RIFIUTI Rif. Allegato 3 al 2° documento integrativo al procedimento di VIA postuma*" con riferimento alla sezione 1 su Sistema di controllo adottato per sussistenza assoggettabilità alla Seveso III, si rileva che quanto prodotto si limita a svolgere quanto previsto dal l'ultima versione della normativa Seveso III (Decreto Legislativo 105/2015), secondo la quale anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità) devono essere analizzati ai fini del raggiungimento delle soglie delle sostanze pericolose il cui raggiungimento comporta l'assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa. In realtà nelle nostre osservazioni presentate sin dall'inizio del procedimento di VIA ex post aveva sollevato la questione di una **non adeguata valutazione dell'impianto nel contesto della presenza di impianti Seveso III presenti nel territorio interessato**

L'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 alla lettera e) punto 5 prevede che nel SIA debbano essere esaminati gli impatti del progetto anche in relazione "*e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati*".

Non solo ma il punto 9 allegato VII già citato in precedenza afferma che nel SIA occorre:

"9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del

rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.”

A pagina 13 del SIA presentato da IREOS SpA si legge: *In prossimità dell'area sono presenti infatti i seguenti insediamenti(Figura 3): 1. Nord la raffineria petroli ENI a 800 m; 4. Sud-Ovest la centrale ENEL, 2,7 km;*

Si tratta entrambi di impianti Seveso III. Il SIA cita questi impianti ma di fatto non affronta il problema rimuovendo quanto sopra riportato dall'allegato VII

Ma viene rimosso anche , sotto il profilo del quadro programmatico del SIA quanto affermato dal Piano Strutturale del Comune di Livorno che colloca tra insieme e invariante strutturali della nella UTOE 10 di “Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR): ENI, Cheddite, la cui disciplina sarà definita dal Piano Operativo in conformità alle specifiche disposizioni di settore in materia di attività a rischio di incidente rilevante (RIR).

Quindi se è vero che la VIA ex post deve valutare l'impianto in questione come fosse costruito ora non si può rimuovere (per valutarne appunto la compatibilità con il sito secondo le indicazioni riportate dall'allegato VII) non solo la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante ma anche che sotto il profilo del controllo urbanistico (articolo 22 DLgs 152/2006) la disciplina del contesto di area vasta, quindi compreso il sito dell'impianto in oggetto, dovrà essere rivista con il P.O.

Si ricorda che secondo il DLgs 105/2015 (allegato 2) nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati anche siti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

A conferma che non sia sufficiente per valutare il rischio di incidente rispetto all'area urbanizzata o da urbanizzare limitrofa ad uno stabilimento classificato Seveso si veda Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l'area definita dalle curve di danno di RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale: *“rispetto al parere della CTR Vigili del Fuoco, e che in particolare si concentrano sulla non applicabilità del decreto legislativo 334/94 4 e della direttiva 96/82/CE al di fuori delle “curve di danno” descritte dai*

rapporti di sicurezza redatti dai gestori dei stabilimenti ed approvati dall'autorità di controllo, si osserva che la ratio del parere (in regime di salvaguardia nelle more dell'aggiornamento della strumentazione urbanistica generale) è quella di prevenire l' "aggravamento" del rischio conseguente al nuovo insediamento, in termini di tempi e modalità di sgombero, accesso dei mezzi di soccorso, effetto domino etc., e non quello di limitarsi a verificare l'estensione spaziale degli effetti pregiudizievoli dichiarata nei rapporti di sicurezza per le varie ipotesi di incidente rilevante. Per il resto deve chiarirsi che: a) la circostanza che si tratta di un intervento edilizio di riqualificazione non toglie che esso si traduca nella sostanza in un nuovo insediamento edilizio con caratteristiche non solo funzionali ma anche dimensionali ed architettoniche nuove, rilevanti ai fini dell'aggravamento del rischio; b) la constatazione che il CTR Vigili del Fuoco abbia in altre occasioni escluso il rischio per essere l'area collocata al di fuori delle "curve di danno" non è sufficiente per giungere alla conclusione che, nelle generali valutazioni dell'organo tecnico, questa circostanza sia stata sempre considerata dirimente, essendo rilevante e significativo invece appurare "quanto" le altre aree considerate fossero fuori dalle curve di danno o quale fosse il loro peso insediativo (questioni non emergenti chiaramente dalle argomentazioni censorie); c) le obiezioni circa la reale sussistenza dei rischi segnalati dall'organo tecnico attingono in gran parte agli scenari incidentali descritti dal rapporto di sicurezza, che come già chiarito non costituisce parametro sufficiente quando è in considerazione lo sviluppo urbanistico ed insediativo, o formulano ipotesi tecniche che, lungi dall'evidenziare i rischi logici delle conclusioni, impingono sul merito tecnico delle valutazioni."

ALLEGATO 1
SU ARTICOLO 208 DLGS 152/2006 E VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNALE

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 4734 del 2019 (in relazione ad un impianto di trattamento rifiuti) ha avuto modo di affermare che è la Conferenza dei Servizi la sede dove verificare l'applicazione di detta automaticità, per cui solo in quella sede si potrà dimostrare che la applicazione della norma che prevede che la autorizzazione all'impianto costituisce variante automatica al PUC vigente non comporti impatti ambientali sociali ed economici non superabili .

Secondo detta sentenza del Consiglio di Stato sono corrette le conclusioni cui è pervenuto il Tar – senza impingere certamente nella discrezionalità delle valutazioni rimesse alla conferenza di servizi e all'autorità deliberante – per cui “non è consentito negare l'approvazione del progetto di un impianto ai sensi dell'art. 208, giustificando il diniego con la formale mancanza del previo rilascio di titoli ed autorizzazioni presupposte, in quanto, costituendo il provvedimento regionale finale anche atto sostitutivo di quelle, la conferenza diviene proprio il luogo procedimentale in cui deve essere discussa la possibilità attuale di ottenimento di siffatte condizioni presupponenti”.

Conclude il Consiglio di Stato: “La tesi del Tar è condivisibile. Il Collegio osserva che la norma dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, che attribuisce valenza di variante urbanistica agli atti di approvazione dei progetti di realizzazione/ampliamento di discariche quando l'ente competente approva il progetto, non possa certo essere interpretata nel senso che un progetto debba essere approvato necessariamente”.

Ovviamente il Comune non potrà limitarsi ad un no generico in conferenza dei servizi ma motivare con: “un'indagine in concreto sulla situazione infrastrutturale della zona piuttosto che essere “astrattamente ricondotte alla destinazione urbanistica dell'area.”

Inoltre...

Consiglio di Stato, nella sentenza n° 4991 pubblicata il 10 agosto 2020 QUI pur ricordando che il comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006 afferma che l'approvazione del progetto: “*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*”, ha altresì rilevato che il comma 3 del medesimo articolo precisa invece che: “*la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza*”.

Secondo la sentenza qui esaminata quindi i due commi vanno interpretati nel senso che occorre motivare: *“le ragioni di pubblico interesse sottese ad una scelta pianificatoria provinciale che si pone in aperto contrasto rispetto alla posizione assunta dal Comune in sede conferenziale, nonché rispetto alla formale variante urbanistica comunale, la quale denota la forte determinazione del Comune nel volere trasferire l’impianto in altro sito in considerazione del particolare contesto paesaggistico ed ambientale dell’area.”*

Sui due commi dell’articolo 208, sopra citato, il Consiglio di Stato fa una affermazione di interpretazione generale: *“la norma richiamata è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.”*

Nel caso specifico, secondo il Consiglio di Stato: *“il provvedimento provinciale impugnato è stato difettoso in punto di motivazione, perché ha mancato di illustrare, in modo per l’appunto adeguato, le ragioni per le quali il dissenso manifestato dal Comune è superabile.”*

Insomma mentre l’indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente (vedi la sentenza sopra citata n° 4734 del 2019) aveva ad oggi affermato che il Comune si può opporre in sede di Conferenza dei Servizi alla automaticità della variante per effetto della autorizzazioni ma lo deve fare motivando adeguatamente, ora la nuova sentenza afferma che anche l’ente autorizzatore se occorre una variante alla destinazione urbanistica deve dimostrare che i motivi che stanno alla base della autorizzazione sono superiori a quelli della vigente destinazione urbanistica dell’area.

Morale l’applicazione della automaticità della autorizzazione come variante urbanistica dipende prima di tutto dalla volontà comunale. Se decide di non opporsi è chiaro che l’autorizzazione vada in variante ma se si oppone motivatamente può bloccare il progetto, quindi il Comune ha un ruolo attivo e non meramente notarile come dimostra le due sentenze sopra descritte.

In altri termini solo il Comune, quale ente competente in via esclusiva delle questioni di tipo urbanistico, può in sede di conferenza dei servizi, conferire l’assenso al progetto di nuovo impianto anche se in contrasto con le norme del PRG (e in tal caso il PAUR rappresenterebbe automatica variante), oppure, di contro, formulare il proprio dissenso motivato con effetti preclusivi alla definizione positiva del PAUR. Sul punto rilevo come sia di stretta competenza della Amministrazione

Comunale territorialmente interessata dal progetto esprimersi su ogni questione di tipo urbanistico, con gli alternativi effetti sopracitati (assenso con variante automatica, oppure dissenso motivato)

ALLEGATO 2

OSSERVAZIONE N° 2 DEL 5 AGOSTO 2021 : CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

“si chiede al proponente di presentare una verifica dell’area impiantistica in rapporto ai criteri di localizzazione previsti nel paragrafo 3.5 dell’allegato 4 al PRB.”

RISPOSTA IREOS

Ireos riproduce nella documentazione di risposta (vedi relazione tecnica generale del 7 luglio 2021) i criteri escludenti penalizzanti e preferenziali dell’allegato di Piano 4.

OSSERVAZIONE

Si osserva che tra i criteri escludenti sussiste quello: “Aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;”.

Secondo la risposta di Ireos alla richiesta di integrazioni della Regione relativamente a suddetto criterio *“L’impianto non ricade in aree residenziali. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri”.*

Le cose non stanno proprio come afferma Ireos. A pagina 13 del SIA presentato da IREOS SpA si legge che: In prossimità dell’area sono presenti infatti i seguenti insediamenti(Figura 3): 2. Ovest i primi nuclei insediativi di Livorno, primi recettori a circa 100 metri;

Non solo ma a Pagina 48 del SIA si legge: Dall’analisi del documento “STS – Strategie dello Sviluppo Sostenibile – Schede aree di intervento” (Piano strutturale del Comune di Livorno) emerge che: Descrizione Area inserita nel perimetro del Piano per insediamenti produttivi Picchianti su cui insistono attività produttive non compatibili con gli insediamenti abitativi limitrofi

Addirittura dallo stesso SIA si ricava che non di case sparse trattasi nel caso specifico ma di periferia urbana del centro di Livorno.

Inoltre come ha affermato molto recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23 novembre 2020 ha considerato legittimo il diniego di autorizzazione di un impianto rifiuti speciali che era localizzato in zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza. Questo nonostante che ci fosse stato un parere positivo dell’Arpa regionale (siamo in Abruzzo) e questo perché, secondo questa sentenza: *“Quanto all’assenza di alcun rischio scaturente dall’avvio dell’attività produttiva – dedotta sulla scorta di generiche affermazioni che l’impianto da*

realizzare non avrebbe prodotto in concreto emissioni dannose nell'atmosfera e nell'ambiente circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbero potuto subire dei danni – mette conto ribadire che il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha improntato il giudizio sul rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione, non potendosi <<in astratto>> escludere che dal <<trattamento di rifiuti non pericolosi>> e dallo “stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi” possano derivare molestie alla popolazione della zona.”

Risulta quindi particolarmente interessante il principio qui affermato per cui nel valutare la localizzazione di un impianto in rapporto all'impatto potenziale verso residenze civili ma più in generale siti sensibili sia da un punto di vista sociale ma anche ambientale e naturalistico occorre ragionare anche in termini non solo di misure di mitigazione progettuali che possono escludere ex ante l'impatto ambientale dell'impianto rispetto alla sua localizzazione ma, secondo il principio di precauzione, anche di impatti futuri e possibili considerato che l'attività di un impianto di rifiuti si svolge nel tempo con una sua dinamica che potrebbe produrre impatti non prevedibili automaticamente al momento della sua realizzazione. Si veda il concetto di “proiezione futura” utilizzato dalla sentenza.

Non risulta che questi aspetti siano stati approfonditi, in termini di impatto ambientale e sanitario, dalla risposta di Ireos che si limita a prendere atto del dato numerico delle residenze per escludere il criterio penalizzante ma ammettendo la presenza di ricettori al di là del loro numero formale. Questa lacuna rileva ancora di più considerato che l'impianto in questione non ha mai avuto una VIA ordinaria preventiva al momento della sua realizzazione che valutasse la compatibilità dello stesso con il sito esistente, essendo mancata al momento della realizzazione dell'impianto una valutazione di quanto previsto al punto 3 dell'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuto dello Studio di Impatto Ambientale – SIA): *“3.La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.”.*

Ad ulteriore conferma di quanto sopra espresso sempre l'allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana si afferma come criterio penalizzante per la localizzazione di impianti come quello di IREOS SpA anche : *“Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso;”* Criterio anche questo che va interpretato nel senso sopra esposto.

Ireos nella sua risposta su questo criterio penalizzate, invece, si limita ad affermare che *“L’impianto è ubicato in zona industriale. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri”*

Si rileva inoltre che tra i criteri di localizzazione ex allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana sono considerati escludenti: *“9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;”*.

Sono considerati penalizzanti per la valutazione la localizzazione in: *“Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”;”*.

Sul punto la risposta di Ireos è che entrambi i criteri sono rispettati dall’impianto esistente.

Si osserva che nonostante la relativa vicinanza di SIC la documentazione di IREOS non ha preso in considerazione neppure una verifica preventiva della necessità di uno Studio di Incidenza come previsto dall’articolo 5 del dpr 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Sul punto si rinvia alla Osservazione n°6 in sede di consultazione ordinaria precedente alla presentazione delle integrazioni da parte di Ireos. Si aggiunge solo che la risposta alle integrazioni da parte di Ireos ignora le nuove linee guida nazionali ⁽¹⁾ approvate con Intesa Stato Regioni del 28 Novembre 2019, danno attuazione ai paragrafi 3 e 4 (2) dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE.

Secondo le nuove linee guida nazionali (punto 2.1.): *“Lo screening di incidenza è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA. Lo screening, quindi, è parte integrante dell’espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l’espressione dell’Autorità competente in merito all’assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A - ³) sui siti Natura 2000”*.

¹ https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0796800100010110001&dgu=2019-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-28&art.codiceRedazionale=19A07968&art.num=1&art.tiposerie=SG

² *“3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate”*


³ piani, programmi progetti, interventi ed attività

CONCLUSIONI

Viste integrazioni progettuali nonché le controdeduzioni di IREOS alle nostre osservazioni, si ritiene che non sussistano le condizioni per rilasciare un giudizio positivo di compatibilità ambientale all'impianto esistente questo alla luce delle lacune progettuali istruttorie e procedurali evidenziate sia nelle nostre prima Osservazioni che in quelle ora presentate in sede di consultazione per le Integrazioni di IREOS. Inoltre si ritiene che fino alla redazione dello studio sanitario richiesto dal Consiglio Comunale di Livorno con deliberazione del 17 giugno 2021 non sussistano le condizioni sostanziali e formali per rilasciare il rinnovo dell'AIA all'impianto in oggetto.


Per il Comitato Livorno Nord

Il Presidente (Lorenzo Calamita)



.....

Un Consigliere (Umberto Artz)



.....